



Comune di Poggiodomo

Provincia di Perugia

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E DEL PERSONALE

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021

AGGIORNAMENTI SETTEMBRE 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA SULLA VERIFICA DEI VINCOLI FINANZIARI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI CONNESSI

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale; gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- l'art. 33 del d.lgs. 165/2001 dispone che: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle*



Comune di Poggiodomo

Provincia di Perugia

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E DEL PERSONALE

procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- l'art. 6-ter del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 75/2017, prevede, al fine di cui sopra, l'adozione di Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale, e cita testualmente: *“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60. 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute. 4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni. 5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni. 6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3.”;*

- l'art. 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

- con Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Rilevato che, con riferimento a quanto sopra, è necessario individuare sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, al fine di una corretta gestione del personale, e procedere alla verifica della situazione dell'ente rispetto a tutti i vincoli, limiti, adempimenti e disposti di legge, relativi a:

A. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato



Comune di Poggiodomo

Provincia di Perugia

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E DEL PERSONALE

- B. Contenimento della spesa di personale
- C. Dotazione organica
- D. Lavoro flessibile
- E. Programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale

A) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato

A1. Normativa

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato: "2. *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";*

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;



Comune di Poggiodomo

Provincia di Perugia

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E DEL PERSONALE

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che con Delibera di Giunta n. 13 del 17/03/2021 si è provveduto ad approvare il Piano del Fabbisogno del Personale per l'anno 2021, munito di parere favorevole del Revisore dei Conti;

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 dell'11/06/2021 il Rendiconto della gestione dell'anno 2020;

A2. Verifica situazione dell'Ente

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, aggiornandole con le risultanze dell'ultimo Rendiconto approvato relativo all'anno 2020;

I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti dell'ultimo triennio 2018/2019/2020, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel Bilancio di Previsione 2020:



Comune di Poggiodomo

Provincia di Perugia

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E DEL PERSONALE

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE

Entrate correnti ultimo triennio	2018	2019	2020
Dati da consuntivi approvati	374.388 <i>a</i>	384.531 <i>b</i>	414.676,71 <i>c</i>
FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2020	21.346,21 <i>d</i>	21.346,21 <i>d</i>	21.346,21 <i>d</i>
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	369.852,36 $(a-d)+(b-d)+(c-d)/3$		

Dato atto che la spesa del personale relativa all'anno 2020 risultante dal totale Macro aggregato 101 del Rendiconto 2020 è pari ad **Euro 117.535,48**

Verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

$$\frac{117.535,48}{369.852,36} = 31,78 \%$$

LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla **lettera a)**, avendo n. 95 abitanti alla data del 31/12/2020.



Comune di Poggiodomo

Provincia di Perugia

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E DEL PERSONALE

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
A	0-999	29,50%	23,00%	33,50%
B	1000-1999	28,60%	23,00%	32,60%
C	2000-2999	27,60%	20,00%	31,60%
D	3000-4999	27,20%	19,00%	31,20%
E	5000-9999	26,90%	17,00%	30,90%
F	10000-59999	27,00%	9,00%	31,00%
G	60000-249999	27,60%	7,00%	31,60%
H	250000-1499999	28,80%	3,00%	32,80%
I	1500000>	25,30%	1,50%	29,30%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla **lettera a)** e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 31,78 %, si colloca nella seguente fascia:



Comune di Poggiodomo

Provincia di Perugia

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E DEL PERSONALE

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

B) Il contenimento della spesa di personale

B1. Normativa: la spesa di personale in valore assoluto

Art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...a) lettera abrogata) b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 562 a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore del 2008
--	--

Monitoraggio dell'aggregato della spesa di personale di personale in valore assoluto ai sensi dell'art. 1 c. 562 della l. 296/2006

Le componenti INCLUSE secondo la Corte dei conti, Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR



Comune di Poggiodomo

Provincia di Perugia

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E DEL PERSONALE

Le componenti da considerare per il monitoraggio dell'aggregato della spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557, l. 296/2006, sono le seguenti:

1. retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato
2. quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata nell'esercizio successivo (alla luce della nuova contabilità)
3. spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente
4. spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile
5. eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili
6. spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto
7. spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. 267/2000
8. compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. 267/2000
9. compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 d.lgs. 267/2000
10. spese per il personale con contratti di formazione e lavoro
11. oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori
12. spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale
13. IRAP
14. oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo
15. somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando
16. spese per la formazione e rimborsi per le missioni del personale

Le componenti escluse nella determinazione dell'aggregato storico della spesa in valore assoluto, da sottrarre all'ammontare complessivo lordo delle spese

Le componenti da escludere sono:

1. spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati
2. quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata nell'esercizio successivo (principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato A/2 al d.lgs. 118/2011, punto 5.2 lettera a)
3. spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, per attività elettorale;
4. spese per la formazione e rimborsi per le missioni del personale
5. spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate
6. spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi gli aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata integrativa, ove previsto dal CCNL del comparto Funzioni locali 21/05/2018)
7. spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)
8. costo personale comandato presso altre amministrazioni (e da queste rimborsato)
9. spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada
10. spese per incentivi al personale per progettazione
11. spese per incentivi recupero ICI



Comune di Poggiodomo

Provincia di Perugia

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E DEL PERSONALE

12. diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale
13. spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)
14. spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della l. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)
15. Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanza n. 16/2012)
16. oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti
17. Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (ad esclusione delle spese per le categorie protette che non sono soggette)
18. oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (Corte dei conti, sezione di controllo regione Piemonte, parere n. 380/2013/SRCPIE/PAR)
19. per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, d.l. 90/2014)
20. spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 424, della l. 190/2014 e dell'art. 5 del d.l. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella l. 125/2015

B2. Situazione dell'ente

Il valore di riferimento Anno 2008.

Rilevato che ai sensi dell'articolo 1, comma 562 della Legge 296/2006 la spesa sostenuta per **il personale nell'anno 2008** è pari ad € **187.896,13** ed è stata determinata ai sensi della Delibera della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 13/2015/SEZAUT/INPR;

C) Dotazione organica

C1. Normativa

Preso atto che l'art.22, comma 1, del d.lgs. 75/2017 dispone: *“1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.”;*

Atteso che:

- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”;*



Comune di Poggiodomo

Provincia di Perugia

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E DEL PERSONALE

Visto l'art. 33 del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art.16, comma 1, della Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. (da 4 a 8 omissis)";

Evidenziato che tale ricognizione costituisce atto obbligatorio in assenza del quale non è possibile effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro di qualunque tipologia di contratto a pena di nullità degli atti posti in essere;

Preso atto della vigente dotazione organica (al 01/09/2021) del personale in servizio per categorie e profili professionali dell'Ente:

Personale di ruolo

Unità	Categorie	Posizione econ	Tipo assunzione	Profilo	Nome
1	C	C1	Ruolo tempo pieno	Istruttore amministrativo	Cavani Valeria
1	B	B3	Ruolo tempo pieno	Operaio specializzato	Capozucca Marco

Personale tempo determinato sisma 2016

Unità	Categorie	Posizione econ	Tipo assunzione	Profilo	Nome
1	C	C1	Assunzione sisma (art. 50bis 189/2016)	Istruttore amministrativo	Lattanzi Stefania

Personale non di ruolo

Unità	Categorie	Posizione econ	Tipo assunzione	Profilo	Nome
1	D	D1 Remunerato dal Comune di	Art 110 Conv Comune di	Istruttore direttivo	Minni Sonia



Comune di Poggiodomo

Provincia di Perugia

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E DEL PERSONALE

		Monteleone rimborso al Comune	Monteleone di Spoleto 12h	amministrativo- contabile	
1	D	D1	Art 110 18 h	Istruttore direttivo Tecnico	Gentili Giorgio
1	Segretario comunale		Scavalco		Canafoglia Valter

F) Lavoro flessibile

Normativa

Dato atto inoltre che la Legge 160/2016, che ha convertito il DL 113/2016, all'articolo 16, comma 1 quater, ha disposto l'esclusione dalle limitazioni previste per la spesa flessibile le assunzioni a tempo determinato in base all'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, superando di fatto quanto imposto dalla Deliberazione n. 14/2016 della Sezione Autonomie, che includeva tali incarichi dirigenziali a tempo determinato nel campo dell'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del D. L. 78/2010, in quanto quest'ultimo non li elencava tra i soggetti esclusi.

Dato atto che nell'anno 2021 si è proceduto all'assunzione di n. 1 unità di personale ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs. 267/2000 tramite procedura selettiva indetta con Determina Dirigenziale n. 45 del 19/02/2021 a tempo determinato per n. 18 ore settimanali personale tecnico.

Dato atto che, per quanto concerne il **limite di spesa per il lavoro flessibile**, il Comune di Poggiodomo nell'anno 2009 non ha sostenuto spese per lavoro flessibile, né nel triennio 2007/2009.

Considerato che nell'anno 2017, con propria deliberazione di giunta n. 27 del 30.09.2017 questo Ente ha deciso di avvalersi, della facoltà concessa dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 e dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 Comparto Enti locali, della prestazione lavorativa di n. 1 dipendente del Comune di Sant'Anatolia di Narco sig. Sabatini Sandro, inquadrato nella categoria D posizione economica D2, per sei ore settimanali a decorrere dal 04/10/2017 per sopperire all'assenza totale di un tecnico, essenziale e necessario per il corretto funzionamento dell'area tecnica dell'ente.

Sottolineato che la Corte dei Conti, per superare il problema degli enti che, seppur virtuosi, non hanno una spesa flessibile storica dell'anno 2009, ha ripreso due orientamenti (Sezione Lombardia – Delibera n. 29/2013 e Sezione Puglia – Delibera n. 149/2016) consentendo, in assenza di spesa storica, di definire, sulla base delle esigenze strettamente necessarie, un nuovo limite di spesa che dovrà essere poi rispettato anche per gli anni futuri.

Verificato pertanto che la Sezione delle Autonomie, nella Deliberazione n. 1/2017 legittima il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli enti che non vi hanno fatto ricorso nel triennio 2007-2009, purché, con motivato provvedimento si proceda ad effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell'articolo 36, commi 2 e seguenti, del D. Lgs. 165/2001 per far fronte a un servizio essenziale; la spesa così determinata sarà a sua volta il parametro finanziario per gli anni successivi.



Comune di Poggiodomo

Provincia di Perugia

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E DEL PERSONALE

Rilevato che la spesa annua sostenuta per l'assunzione di n. 1 Istruttore tecnico assunto ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 e dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 Comparto Enti locali, inquadrato nella categoria D posizione economica D2, è pari, al lordo di oneri riflessi, ad € 11.923,50;

Dato atto che:

- il D.L. del 14 Agosto 2020, convertito in legge 126 del 13 del 13 Ottobre 2020 e la Legge 178 del 30 Dicembre 2020 concedono, agli enti che hanno assunto personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 50 bis 189/2016 (Sisma 2016), la possibilità di procedere alla loro stabilizzazione nel caso abbiano maturato al 31/12/2021, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 75/2017;

- l'articolo 57 del D. L. 104/2020 comma 3 bis costituisce un Fondo per le stabilizzazioni del personale di cui sopra che finanzia le assunzioni da parte degli enti individuati dalla norma;

- il fondo per le stabilizzazioni è istituito presso il Mef con le seguenti risorse:

- 31 milioni di euro per l'anno 2021 (così modificato dal comma 944 della L. 178/2020)
- 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 (così modificato dal comma 944 della L. 178/2020)

-il tenore della norma, 83 milioni dal 2022, lascia intendere che le risorse saranno confermate nelle successive leggi di bilancio triennali e rappresentano il concorso dello stato alle assunzioni a tempo indeterminato del bacino del precariato del cratere Sisma 2016;

-le risorse verranno ripartite agli enti interessati con apposito DPCM di concerto con il Mef secondo il criterio della proporzione al costo delle assunzioni richieste dall'ente.

Dato atto che il Comune di Poggiodomo ha presentato formale istanza entro i termini di legge, ossia entro il 31 Marzo 2021, comunicando le unità di assumere ed il relativo costo al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Verificato che l'articolo 57 del D.L. 104/2020 introduce una deroga al valore soglia di cui all'articolo 33 del D.L. 58/2019, ossia che dal 2021 le spese di personale assunto dopo l'entrata in vigore della L. 126/2020, finanziate integralmente o parzialmente (in modo stabile o a termine) da risorse provenienti da altri soggetti e le entrate correnti, poste a copertura di tali spese, non rilevano (sono sterilizzate) ai fini del rispetto del valore soglia dell'articolo 33, comma 1 e 1 bis del D. L. 58/2019 ai fini del calcolo delle Capacità assunzionali dell'ente interessato;

Vista la bozza del DPCM per il Cratere del 3 Agosto 2021 con in cui all'articolo 1 "Riparto delle risorse del fondo di cui al comma 3-bis dell'articolo 57 del D. L. 14 Agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla L. 13 Ottobre 2020 n. 126" che, all'Allegato 1, punto n. 85, attribuisce al Comune di Poggiodomo l'importo di euro 12.000,00 per il terzo quadrimestre 2021 e l'importo di euro 36.000,00 per l'anno 2022;

Vista la mole delle attività dell'area tecnica e gli importi molto elevati di contributi concessi dalle Amministrazioni centrali per la realizzazione di opere pubbliche di grande rilevanza, l'ente necessita di una presenza costante del responsabile dell'area tecnica;

Sottolineato che la Legge 160/2016, che ha convertito il DL 113/2016, all'articolo 16, comma 1 quater, ha disposto **l'esclusione dalle limitazioni previste per la spesa flessibile le assunzioni a tempo**



Comune di Poggiodomo

Provincia di Perugia

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E DEL PERSONALE

determinato in base all'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, superando di fatto quanto imposto dalla Deliberazione n. 14/2016 della Sezione Autonomie, che includeva tali incarichi dirigenziali a tempo determinato nel campo dell'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del D. L. 78/2010, in quanto quest'ultimo non li elencava tra i soggetti esclusi.

Programmazione anno 2021

Per l'anno 2021 si intende:

- **Stabilizzare, salvo diverse e sopravvenute disposizioni di legge**, ai sensi del D.L. del 14 Agosto 2020, convertito in Legge 126 del 13 Ottobre 2020 e della Legge 178 del 30 Dicembre 2020, **n. 1 unità di personale** Categoria C, Posizione Economica C1, assunta a tempo determinato ai sensi dell'art. 50 bis 189/2016 (Sisma 2016) il 03 Agosto 2017, che alla data del 3 Agosto 2020 **ha maturato** i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 75/2017.
- **Aumentare**, per esigenze dell'Ente, come sopra riportato, le ore lavorative per n. 18 ore settimanali, estendendole a n. 36, le ore lavorative dell'Istruttore Direttivo tecnico assunto ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

La programmazione di cui sopra è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023 e avviene nel rispetto dei vincoli e delle facoltà assunzionali vigenti;

Il Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale

Dott. Ssa Minni Sonia

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate